

## **L'assistenza religiosa all'interno delle c.d. comunità obbligate nei Concordati di Giovanni Paolo II.**

di

*Giovanna Giovetti*

*Sommario:* 1. L'istituto concordatario «entra» nel nuovo millennio. - 2. Gli Accordi vigenti in tema di assistenza religiosa nelle comunità obbligate. - 3. Il servizio di assistenza religiosa e le comunità in cui esso si svolge. - 3.1 I principi fondanti il servizio di assistenza religiosa presso le istituzioni carcerarie e socio-sanitarie. - 3.2. La disciplina in tema di assistenza religiosa a favore delle Forze Armate e dei Corpi equivalenti.

1. - Il tempo in cui un nuovo secolo si apre, è fatalmente tempo di bilanci e di giudizi prognostici in ordine alla capacità di «tenuta» e all'adeguatezza rispetto ad un futuro che già è presente di quelle regole della convivenza che hanno segnato il secolo appena compiuto.

Anche le categorie del diritto sono sottoposte ad un simile esame. Anzi. Proprio riguardo quegli istituti che in un dato periodo hanno costituito le fondamenta di un «edificio giuridico», quel bilancio e quel giudizio si fanno viepiù pressanti.

Certo è che, in tema di rapporti tra gli Stati e la Chiesa cattolica, più che una prognosi pare essere ormai una diagnosi l'affermazione secondo cui la matrice «concordataria» o, se si preferisce, «pattizia» del loro svolgersi, è una costante di numerosi sistemi giuridici moderni che già permea di sé il secolo già iniziato.

Basta una rapida scorsa delle fonti pattizie oggi vigenti, per comprendere che l'istituto concordatario, il quale affonda in pieno XIX secolo le sue radici e le cui ramificazioni si sono espanse in tutto il XX secolo, figura già con una ben strutturata articolazione all'alba di questo terzo millennio. L'America Latina<sup>1</sup> presenta una ricca esperienza concordataria che, peraltro, riscuote un sempre maggior successo nell'area europea<sup>2</sup>; il modulo concordatario è in tempi recenti accolto da alcuni Stati del continente africano<sup>3</sup>; mentre il Medio Oriente e l'Asia<sup>4</sup> - aree finora estranee a queste tecniche di relazione - sperimentano prime ipotesi di collaborazione con la Santa Sede.

Così, la Chiesa cattolica vanta un solido «radicamento pattizio» nelle due aree geografiche che hanno costituito i suoi «bacini di utenza» (Europa e America latina); intesse rapporti pattizi con

---

<sup>1</sup> Hanno concluso accordi concordatari con la Santa Sede la Repubblica Argentina; la Repubblica di Bolivia; la Repubblica Federale del Brasile; la Repubblica di Colombia; la Repubblica dell'Ecuador; la Repubblica di El Salvador; la Repubblica di Haiti; la Repubblica del Paraguay; la Repubblica Dominicana e la Repubblica di Venezuela.

<sup>2</sup> In ordine alfabetico, hanno concluso accordi concordatari con la Santa Sede la Repubblica Austriaca; la Repubblica di Croazia; la Repubblica dell'Estonia; la Repubblica francese; la Germania e numerosi Länder (Mecklenburgo-Pomerania\_Anteriore, Nordreno Westfalia; Renania Palatinato; Saarland; Sassonia-Anhalt; lo Stato Libero di Sassonia; lo Stato Libero di Turingia); la Repubblica italiana; la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; la Repubblica di Lituania; la Repubblica di Malta; il Principato di Monaco; la Repubblica di Polonia; la Repubblica Portoghese; la Repubblica di San Marino; lo Stato Spagnolo; la Repubblica Slovacca; la Svizzera; la Repubblica di Ungheria.

<sup>3</sup> Hanno rapporti concordatari con la Santa Sede, la Repubblica del Camerun; la Repubblica della Costa d'Avorio; la Repubblica del Gabon; il Marocco; la Repubblica di Tunisia.

<sup>4</sup> Intercorrono rapporti concordatari tra la Santa Sede e la Repubblica delle Filippine; lo Stato d'Israele; la Repubblica del Kazakistan; l'Organizzazione di Liberazione della Palestina.

Stati che, pur a maggioranza cattolica, rappresentano regioni culturalmente e socialmente assai distanti rispetto alla sua tradizionale area di influenza (Gabon); riesce a «contattare», e questo è senz'altro uno dei profili più eclatanti della recente attività diplomatica pontificia, Stati a maggioranza islamica (Marocco, Tunisia, Kazakistan, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina); e a convenire per sé e per i suoi fedeli un appropriato statuto giuridico in Terra Santa.

Il successo dell'istituto concordatario emerge ancor più nitidamente ove si consideri che, oltre ad essere penetrato in terre finora inesplorate, esso è stato oggetto di un *maquillage* radicale, non tanto e non solo perché nei Paesi che già lo avevano sperimentato esso stato aggiornato<sup>5</sup>, quanto perché è stato rivisitato – da parte di entrambi le Parti contraenti - il «senso profondo», la ragione ultima, di questo strumento di relazione.

Rinviando alle osservazioni svolte al riguardo da Astorri e Ferrari in questa stessa Area tematica dell'Oliviero, è qui sufficiente sottolineare che lo «spirito» conciliare in ordine alla distinzione degli ordini ed alla collaborazione tra ordine civile ed ordine religioso emerge fortemente in tutti gli Accordi del terzo millennio, così come trapela - in special modo nell'area europea che sta sperimentando il modello dei c.d. «accordi paralleli»<sup>6</sup> e quello degli «accordi-quadro»<sup>7</sup> - una istanza verso forme di collaborazione con la Chiesa cattolica orientate al fine ultimo della salvaguardia e promozione del bene dell'uomo e dell'interesse del Paese, e caratterizzate da moduli agili, flessibili, certo più adeguati a cogliere l'avvicinarsi delle esigenze e, contemporaneamente, le sempre più frequenti allocazioni di funzioni in capo agli enti territoriali civili e canonici.

Preme piuttosto sottolineare che l'istituto concordatario, pur discostandosi nettamente dalle esperienze pre-conciliari e pre-costituzionali, denuncia una forte continuità in termini di aree tematiche disciplinate. Nonostante alcune materie abbiano perso di «mordente» e altre stiano «salendo agli onori della cronaca», pressoché tutte le fonti concordatarie presentano un nucleo tematico comune, ricorrente, formato da fattispecie che «da sempre» costituiscono il terreno privilegiato di incontro tra Stato e Chiesa cattolica. Lo statuto giuridico della Chiesa e dei suoi enti ecclesiastici, il regime anche fiscale delle loro attività, i beni culturali, il sostegno finanziario, l'insegnamento religioso e l'istruzione privata, l'assistenza religiosa nelle strutture segreganti, questi sono i «grandi temi» in ordine ai quali lo Stato e la Chiesa, ieri come oggi (e - così pare - anche domani), si accordano per approntare una normativa comune.

2. Il recente *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca*, siglato il 21 agosto 2002, l'ennesimo in tema di assistenza religiosa nelle strutture obbligate, attesta ancora una volta quale straordinaria *audience*<sup>8</sup> riscuota siffatta materia.

Pressoché tutte le fonti concordatarie oggi vigenti si occupano di questa fattispecie, alcune – normalmente si tratta di Accordi aventi carattere «generale» - limitandosi ad enunciare principi generali di garanzia afferenti il relativo servizio, altre – comunemente sono Accordi c.d. settoriali – disciplinando nel dettaglio tale servizio nei diversi ambienti segreganti (i tre «ambienti» per tradizione segreganti, sono – com'è noto - le istituzioni di ricovero, quelle carcerarie e le Forze Armate).

---

<sup>5</sup> I paesi di tradizione concordataria che hanno assistito alla revisione degli accordi sono la Colombia (1973), la Spagna (1976), Haiti (1984), l'Italia (1984) e il Portogallo (1975 e 2004).

<sup>6</sup> Cfr. il sistema concordatario vigente in Spagna, Croazia, Lituania, Malta ed Ungheria.

<sup>7</sup> Questo è il modello concordatario adottata dall'Italia, dalla Polonia e dalla Slovacchia.

<sup>8</sup> Cfr. al riguardo IBÁN I.C., *I Concordati dell'Europa meridionali*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1999/1, p. 42,

L'approccio alla materia pare peraltro «geograficamente qualificato»: i Paesi dell'America Latina denunciano una sicura sensibilità verso l'assistenza religiosa nelle Forze Armate e nei Corpi equivalenti<sup>9</sup>, mentre si occupano molto superficialmente delle altre comunità obbligate.

L'Europa sembra parimenti attenta a tutti e tre gli ambienti considerati. In Spagna, Ungheria, Croazia, Lituania e Slovacchia vigono Accordi settoriali in tema di assistenza religiosa alle Forze Armate<sup>10</sup>, laddove le fattispecie dell'assistenza religiosa ai degenti ed agli internati sono disciplinate *per principia* dalle fonti concordatarie di carattere generale<sup>11</sup>. In Italia, l'Accordo di Villa Madama detta una singola disposizione di principio circa le tre ipotesi di assistenza religiosa<sup>12</sup>; mentre più esaustive sono le fonti concordatarie vigenti in Polonia<sup>13</sup> e in Slovacchia<sup>14</sup>. Poiché i Länder non hanno competenza in materia di difesa e di organizzazione militare, gli Accordi intercorsi tra questi e la Santa Sede disciplinano esclusivamente l'assistenza religiosa ai ricoverati e agli internati (oltre che nei centri di formazione della polizia)<sup>15</sup>; parimenti, l'Accordo con la Repubblica di San Marino prevede solo le ipotesi di assistenza religiosa ai «cattolici costretti in carcere», ai «degenti dell'Ospedale», ed agli «ospiti della Casa di riposo ...»<sup>16</sup>. In ultimo, le fonti concordatarie pre-conciliari tuttora vigenti, ossia i Concordati intercorsi con la Repubblica

---

<sup>9</sup> Vigono Accordi c.d. settoriali di disciplina dell'assistenza religiosa presso le Forze Armate in Argentina (dell'Accordo tra la Repubblica Argentina e la Santa Sede sulla giurisdizione castrense e sull'assistenza religiosa alle Forze Armate del 28 giugno 1957, modificato con Scambio di Note tra le Parti del 21 aprile 1992), Venezuela (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Venezuela per la erezione di un Ordinariato Militare, del 24 novembre 1994), Repubblica Domenicana (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana, del 21 gennaio 1958, recentemente modificato con Protocollo Addizionale del 11 maggio 1990), Bolivia (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Bolivia sulla assistenza religiosa alle Forze Armate e alle Forze di Polizia nazionale del 1 dicembre 1986, che ha sostituito il precedente Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Bolivia sulla giurisdizione ecclesiastica castrense e sull'assistenza religiosa alle Forze Armate del 29 novembre 1958), Brasile (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federale del Brasile sull'assistenza religiosa alle Forze Armate, del 23 ottobre 1989), Ecuador (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica dell'Ecuador sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e alla Polizia Nazionale, del 3 agosto 1978, modificato dallo Scambio di Note tra le Parti del 27 gennaio – 6 luglio 1982), El Salvador (Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica di El Salvador sulla giurisdizione ecclesiastica castrense e sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e i Corpi di Sicurezza del 11 marzo 1968) e Paraguay (Accordo tra la Sede Apostolica e la Repubblica del Paraguay per la costituzione del Vicariato Castrense, del 26 novembre 1960). In Perù l'Accordo generale del 19 luglio 1980 dedica sette articoli (XI-XVII) alla riorganizzazione dell'Ordinariato Castrense.

<sup>10</sup> V. Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l'assistenza religiosa alle forze armate ed il servizio militare degli ecclesiastici e religiosi, del 3 gennaio 1979, che ha modificato la Convenzione sulla giurisdizione castrense e l'assistenza religiosa delle Forze Armate, del 5 agosto 1950; Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e alla Polizia di Frontiera, del 10 gennaio 1994; Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle forze armate e della polizia della Repubblica di Croazia, del 19 dicembre 1996; Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania riguardo l'assistenza spirituale ai Cattolici che prestano servizio nell'Esercito, del 5 maggio 2000; Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nella Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca, 21 agosto 2002, le cui disposizioni sono estese alle «persone private delle libertà per ordine dell'autorità statale».

<sup>11</sup> Cfr. art. IV, Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche, del 3 gennaio 1979; art. 16, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche, del 19 dicembre 1996; artt. 4 e 15, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania concernente aspetti giuridici delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato, del 5 maggio 2000

<sup>12</sup> Cfr. art. 11, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modifiche al Concordato lateranense, del 18 febbraio 1984.

<sup>13</sup> Cfr. artt. 16-18 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, del 28 luglio 1993.

<sup>14</sup> V. artt. 14-16, Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, del 24 novembre 2000.

<sup>15</sup> Cfr. il Concordato tra la Santa Sede e il Land Niedersachsen, del 26 febbraio 1965; l'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Libero di Sassonia del 2 luglio 1996; l'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia, del 11 giugno 1997; l'Accordo fra la Santa Sede e il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore del 15 settembre 1997; l'Accordo tra la Santa Sede e il Land Sassonia-Anhalt, del 15 gennaio 1998.

<sup>16</sup> Cfr. artt. 2-4, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, del 2 aprile 1992, e il n. 1 del Protocollo Addizionale.

Austriaca<sup>17</sup> ed il Reich Germanico<sup>18</sup> dettano una normativa avente carattere suppletivo dell'assistenza religiosa ai degenti ed ai carcerati<sup>19</sup>, mentre dedicano una più puntuale disciplina all'assistenza religiosa ai militari<sup>20</sup>.

Infine, nelle aree geografiche africane e asiatiche, la materia *de qua* riscuote un *audience* decisamente ridotto. Fatta eccezione per le Filippine, ove dalla metà del ventesimo secolo vige un Accordo per la costituzione di un Vicariato militare<sup>21</sup>, e per la Repubblica del Gabon, la quale riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica «il diritto di esercitare le sue responsabilità pastorali» nei confronti dei militari, dei degenti, dei carcerati<sup>22</sup>, le altre fonti concordatarie non contemplano la fattispecie in argomento<sup>23</sup>.

3. Le norme di disciplina del servizio di assistenza religiosa si differenziano *prima facie* a secondo dell'«ambiente segregante» in cui istituiscono tale servizio.

Al contrario, infatti, dell'Accordo di Villa Madama il quale presenta un approccio unitario (art. 11), quasi tutte le altre fonti concordatarie dettano norme specifiche circa il singolo ambiente segregante in cui il servizio di assistenza religiosa deve svolgersi. Più esattamente, salvo alcune eccezioni tra cui spicca il recente Accordo slovacco sul quale si tornerà nel prosieguo dell'indagine, una grande parte delle fonti indagate distingue, da un canto, il servizio di assistenza religiosa prestato all'interno di carceri e di istituti di ricovero e cura, in ordine al quale si limita a disporre norme di garanzia e di promozione, dall'altro, il servizio svolto a favore della Forze Armate e Corpi equivalente, circa il quale prevede un *corpus* normativo più dettagliato, non raramente dando vita ad Accordi settoriali.

3.1. – Muovendo dalla disciplina riguardante il servizio di assistenza religiosa svolto nelle prime due comunità obbligate, ossia le carceri e le istituzioni di cura, comunità che come detto sono normalmente accorpate, preme comprendere le ragioni poste dalle Parti contraenti a fondamento dell'istituendo servizio.

---

<sup>17</sup> Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca, del 3 giugno 1933.

<sup>18</sup> Concordato fra la Santa Sede e il Reich Germanico, del 20 luglio 1933. Circa lo Scambio di Note Verbali costituente un Accordo del 10-16 gennaio 1990, si rinvia alla nota 105.

<sup>19</sup> «Per le persone che si trovano nei pubblici ospedali, nelle case di salute, di cura e simili, come pure nelle carceri, case di pena e di lavori forzati, nei ricoveri di educazione od altri istituti del genere, — qualora tali istituti non siano provvisti, d'intesa con il competente Ordinario diocesano, di una propria assistenza religiosa — è garantito al parroco del luogo e, in sua vece, al sacerdote da lui incaricato il diritto di libero accesso presso i ricoverati per il libero esercizio del suo ministero spirituale. Si è d'accordo che, nel caso in cui si stabilisca in un istituto una propria assistenza religiosa, la nomina dell'ecclesiastico ad essa deputato sarà sempre fatta d'accordo con l'Ordinario diocesano» (art. XVI, Concordato con la Repubblica Austriaca; v. anche art. 28, Concordato con il Reich Germanico).

<sup>20</sup> V. art. XVIII, Concordato con la Repubblica Austriaca e Protocollo Addizionale in relazione all'art. VIII; art. 27, Concordato con il Reich Germanico e Protocollo Finale in relazione all'art. 27.

<sup>21</sup> Cfr. lo Scambio di Note costituente un Accordo circa la costituzione di un Vicariato militare nelle Forze Armate delle Filippine, entrato in vigore il 18 giugno 1952.

<sup>22</sup> Cfr. art. 15, Accordo quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sui principi e su alcune disposizioni giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazione, del 12 dicembre 1997.

<sup>23</sup> V. Scambio di Lettere tra il Re del Marocco Hassan II e il Sommo pontefice Giovanni Paolo II sulla situazione giuridica della Chiesa Cattolica nel Marocco, del 30 dicembre 1983/5 febbraio 1984; Modus vivendi tra la Santa Sede e la Repubblica di Tunisia, del 26 giugno 1964; Accordo Fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, del 30 dicembre 1993; Accordo tra la Repubblica del Kazakistan e la Santa Sede sulle relazioni comuni, del 24 dicembre 1998; Accordo fondamentale tra la Santa Sede e l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, del 15 febbraio 2000.

Tralasciando le fonti ancora vigenti ma più risalenti<sup>24</sup> le quali consacrano il sodalizio tra Chiesa e Stato all'altare dei loro diversi ma coincidenti interessi (quello dello Stato, a che nelle comunità di vita obbliganti sia presente un servizio di assistenza religiosa, inteso come fattore terapeutico e di rieducazione, e come elemento unificante ed aggregante; quello della Chiesa ad acquisire definitivamente un ruolo istituzionale all'interno di determinati microcosmi sociali), i Concordati di Giovanni Paolo II paiono esprimere due distinte valutazioni del servizio in commento.

Un cronologicamente primo gruppo di Concordati, animati da uno spirito tutto nuovo scaturente tanto dalle riflessioni conciliari quanto dalle «conquiste» costituzionali, rovesciano completamente la descritta e tradizionale prospettiva e assumono una novella concezione della assistenza religiosa quale «diritto» degli internati a ricevere un servizio funzionale al pieno svolgimento della loro personalità religiosa<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. art. 11, Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Bavarese, del 1924; art. XVI, Concordato con la Repubblica Austriaca, del 1933; art. 28, Concordato con il Reich Germanico, del 1933; art. XIX, Concordato con la Repubblica Dominicana, del 1954; art. 11, Concordato con il Land Niedersachsen, del 1965.

<sup>25</sup> V. art. IV, Accordo con la Spagna, del 1979 («1. Lo Stato riconosce e garantisce l'esercizio del diritto all'assistenza religiosa dei cittadini internati in penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e centri analoghi, sia privati sia pubblici. 2. L'assistenza religiosa cattolica e l'attività pastorale dei sacerdoti e dei religiosi nei centri suindicati, che siano di carattere pubblico, saranno regolati di comune intesa tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, saranno salvaguardati il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed etici»).

Art. 11, Accordo di Villa Madama, del 1984 («1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempiimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità»).

Anche il «contiguo» Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, del 1992, consacra il diritto degli internati al ricevere il servizio *de quo* (art. 3: «E' assicurata l'assistenza spirituale ai cattolici costretti in carcere. Essa sarà affidata ad un sacerdote designato dall'autorità ecclesiastica e nominato da quella civile, e sarà regolata secondo modalità stabilite d'intesa fra le stesse autorità»). Per quanto concerne, invece, il servizio a favore dei ricoverati, esso pare «guardare» principalmente al «punto di vista» della Chiesa (art. 2: «1. È istituito l'Ufficio di Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo, al quale è affidata la cura pastorale dei degenti dell'Ospedale e dei familiari che li assistono, degli ospiti della Casa di Riposo e del personale dei due Servizi. 2. a) È garantito il pieno ed autonomo esercizio dell'attività pastorale del Cappellano, in armonia con le esigenze di collegamento funzionale con gli altri operatori dei due Servizi. b) Lo Stato fornisce le opportune strutture logistiche per l'appropriato svolgimento dell'attività pastorale del Cappellano. 3. La nomina del Cappellano e la sua sostituzione competono al Vescovo diocesano». – Protocollo Addizionale all'Accordo 1. *In relazione all'articolo 2* «Al fine di meglio provvedere ad assicurare l'attività pastorale del Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo, e così meglio corrispondere alle attese delle persone interessate, il rapporto tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il Cappellano sarà regolato mediante una convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Vescovo diocesano»).

In senso non diverso, si segnala l'art. XVIII, dell'Accordo con il Perù, del 1980 («Lo Stato garantisce l'assistenza religiosa ai cattolici degenti in istituti sanitari o di cura, nonché agli internati in istituti di pena. Per l'esercizio dei Cappellani nei suddetti centri è necessario poter contare sulla nomina ecclesiastica senza esigere il requisito della nazionalità; fatta tale nomina, essa sarà presentata all'autorità competente per i successivi effetti. I Cappellani fanno parte del Servizio Civile dello Stato, con tutti i diritti e gli obblighi, inclusa la Previdenza Sociale»).

Cfr., anche, l'art. 17, Concordato con la Polonia, del 1993 («1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio dell'assistenza religiosa. 2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati al comma 1. 3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione civile stipulerà un apposito contratto»).

Art. 10, Accordo con il Kazakistan («La Repubblica del Kazakistan favorisce il servizio di assistenza spirituale svolto dalla Chiesa Cattolica a favore dei fedeli degenti in istituti di assistenza e di cura e in istituti di pena»).

Scavalcati gli angusti confini tracciati dall'incontro tra gli interessi «di vertice» statali ed ecclesiastici, al centro della disciplina convenzionale dettata dal primo gruppo di Concordati del «Papa Polacco» è il diritto di libertà religiosa dell'internato/fedele, il quale - in ragione della peculiare situazione di soggezione nella quale versa - necessita di una concordata attività statale e confessionale per soddisfare le sue esigenze spirituali. Sicché, è per consentire l'esercizio effettivo del diritto di libertà religiosa nell'ambito di certe strutture pubbliche, che lo Stato prevede e concorda l'ingresso in dette strutture dell'autorità ecclesiastica, istituzionalizzando un servizio di cappellano. Mentre la Chiesa - animata da una pari percezione del servizio in parola e tesa a testimoniare la sua vocazione a promozione dell'uomo nella sua integrità e nei suoi inalienabili diritti, primo tra tutti quello di libertà religiosa - contestualmente soddisfa il suo diritto ad animare la realtà temporale e ad annunciare la realtà evangelica

Un secondo gruppo di Patti, (tutti quelli) conclusi nell'ultimo decennio<sup>26</sup>, sembrano invece abbandonare questa prospettiva ideale per abbracciare una diversa concezione del servizio in esame.

---

<sup>26</sup> Cfr. art. 16, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche, del 1996 («1. La Repubblica di Croazia riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o privato. 2. L'attività pastorale nei menzionati istituti, di carattere pubblico, verrà regolata con un appropriato accordo tra le competenti autorità ecclesiastiche e quelle della Repubblica di Croazia»).

Art. 14, Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia e Protocollo Finale, del 1997 («1. Negli ospedali statali e negli istituti di prevenzione e pena, come anche negli altri stabilimenti pubblici dello Stato Libero di Turingia, nei quali la cura d'anime sia consueta, viene accordato alla Chiesa cattolica l'accesso per il culto divino e per la cura d'anime. Qualora in dette istituzioni vi sia il bisogno di un servizio liturgico e di una cura d'anime regolari, lo Stato Libero di Turingia avrà cura, nel quadro degli edifici disponibili, che venga messo a disposizione uno spazio adatto. 2. Presso gli istituti analoghi, gestiti da altri, lo Stato Libero di Turingia si adopererà, nell'ambito delle proprie possibilità giuridiche, per conseguire che vi possa avere luogo un'assistenza pastorale adeguata. Protocollo finale» - *In relazione all'Articolo 14, comma 1*: 1. «Consueta» indica una prassi, che si è sviluppata sulla base dell'articolo 140 della Legge Fondamentale in connessione con l'articolo 141 della Costituzione del Reich di Weimar. «Spazio adatto» sono anche le sale che servono a più fini. 2. I particolari possono essere regolati mediante speciale intesa. Le Parti contraenti sono d'accordo che da ciò non può venire dedotto alcun diritto alla stipulazione di un'intesa»).

Art. 15, Accordo Quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon, del 1997 («§ 1. La Repubblica del Gabon riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di esercitare le sue responsabilità pastorali nei confronti dei fedeli impiegati nelle forze armate e nelle forze di sicurezza, nonché di coloro che si trovano negli istituti penitenziari e ospedalieri, come pure negli istituti di assistenza medica e sociale, di natura pubblica o privata. § 2. Le attività pastorali esercitate nelle istituzioni pubbliche di cui al § 1 saranno oggetto di un accordo generale fra lo stato del Gabon e la Conferenza dei vescovi, accordo da sottoporre all'approvazione della Santa Sede»).

---

Art. 8, Accordo fra la Santa Sede e il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Protocollo Finale, del 1997 («1. Negli ospedali pubblici, nelle case di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena, nei centri di formazione della polizia ed in istituzioni pubbliche simili, la Chiesa esercita attività pastorale. Essa ha il diritto di celebrare il culto divino e di organizzare manifestazioni religiose. 2. Il gestore mette a disposizione il locale. Per rendere possibile la cura d'anime, egli comunica al competente ufficio ecclesiastico i nomi delle persone che professano la fede cattolica, quando tale comunicazione non sia contraria alla loro volontà. 3. La Chiesa nomina i cappellani. L'accesso a un istituto giudiziario o di polizia presuppone l'accordo del Governo del Land circa la persona del cappellano; il Governo del Land può revocare il proprio accordo per un motivo importante. L'accesso alle altre istituzioni ha luogo dopo aver preso contatto con il gestore. I particolari vengono regolati da intesa con il Land o con il gestore» – Protocollo Finale . *In relazione all'Articolo VIII, comma 2*: «L'esigenza di servizi pastorali e di funzioni ecclesiastiche è determinata dal residente, dal paziente o dal detenuto nei confronti della rispettiva istituzione. Le istituzioni pubbliche, menzionate nell'Articolo 8, informano i loro residenti, pazienti e detenuti delle possibilità di ricevere visite per l'assistenza spirituale e di partecipare a funzioni ecclesiastiche. Ciò include la notificazione del nome, dell'indirizzo e della reperibilità del competente cappellano. Ai residenti, ai pazienti e ai detenuti delle menzionate istituzioni in gestione pubblica, inoltre, si domanda possibilmente nel quadro dell'accettazione nell'istituzione se siano d'accordo sulla comunicazione del fatto della loro permanenza nell'istituzione al cappellano competente rispettivamente per ognuno di loro. L'indicazione dell'appartenenza religiosa nel formulario di accettazione costituisce un'adeguata dichiarazione di consenso, soltanto qualora si faccia ivi espresso riferimento alla comunicazione, prevista e consentita, dell'informazione al cappellano e l'interessato non si opponga. Le Parti contraenti convengono che l'Articolo 8, comma 2, si riferisce esclusivamente ai gestori pubblici. Nei confronti dei liberi gestori il Land si adopererà affinché anche questi, alle medesime condizioni, facciano giungere al competente cappellano le necessarie comunicazioni in maniera appropriata. I particolari vengono regolati da un'intesa a parte»).

Art. 10, Accordo fra la Santa Sede e il Land Sassonia-Anhalt, del 1998 («*Cura d'anime nei pubblici istituti*. – 1. Il Land accorda alla Chiesa cattolica la possibilità di celebrare il culto divino e organizzare manifestazioni religiose come anche di esercitare attività pastorale negli ospedali statali, nelle case di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena, nei centri di formazione della polizia ed in altre istituzioni del Land. I locali a tal fine necessari vengono messi a disposizione dal Land. 2. Qualora detti compiti vengano svolti come impiego primario o secondario da un cappellano messo appositamente a disposizione, la nomina viene fatta dal competente Vescovo diocesano, d'intesa con il Governo del Land per gli istituti di prevenzione e pena così come per i centri di formazione della polizia e per altre istituzioni della polizia, o dopo aver preso contatto con il medesimo Governo per le altre istituzioni. 3. I particolari vengono regolati da speciali intese»).

Art. 15 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania concernente aspetti giuridici delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato, del 2000 («1. La Repubblica della Lituania riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di svolgere l'assistenza spirituale negli ospedali, negli orfanotrofi e in altri istituti di salute e di cure sociali e negli istituti di prevenzione e pena. 2. Il ministero pastorale negli istituti statali e municipali è regolato da un accordo tra le competenti autorità della Chiesa Cattolica e le competenti autorità della Repubblica della Lituania. 3. I membri del clero destinati a svolgere la loro attività negli istituti di cui al primo paragrafo di questo Articolo sono nominati e revocati con decreto dall'Ordinario del luogo»).

Artt. 15 e 16, Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, del 2000 (Art. 15: «La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la cura pastorale per i fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari e in quelli di detenzione e di rieducazione». Art. 16: «1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività pastorale, spirituale, formativa ed educativa in tutte le istituzioni statali formative, educative e sanitarie, nelle istituzioni statali di servizi sociali, comprese quelle adibite all'educazione istituzionale obbligatoria, alla cura e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformità con le condizioni concordate tra la Chiesa Cattolica e la rispettiva istituzione. La Repubblica Slovacca assicurerà le condizioni adatte per l'esecuzione di questo diritto. Le persone che sono sotto la cura di queste istituzioni hanno il diritto di partecipare alla Messa nella domenica e nei giorni di precetto e la libertà di adempiere tutti gli atti religiosi. 2. Le Alte Parti collaboreranno alla realizzazione dei progetti comuni nei settori della cura sanitaria, della formazione e dell'educazione, e in quella dell'assistenza degli anziani e dei malati. Questi progetti riguarderanno scuole, istituzioni educative e sanitarie, istituzioni di servizi sociali, di terapia e di reinserimento dei tossicodipendenti. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica promuoverà questi progetti soprattutto con il personale; la Repubblica Slovacca vi provvederà, in misura proporzionale, soprattutto materialmente e finanziariamente»).

Art.- 18, Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, del 2004 («La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio dell'assistenza religiosa a favore delle persone che, essendo costrette in luoghi di cura, di assistenza, di educazione o simili, o essendo detenute in prigioni o in luoghi simili, sono impediti dall'esercitare, in condizioni normali, il diritto di libertà religiosa e le stesse lo sollecitano»).

Lievemente divergente è l'Accordo con lo Stato Libero di Sassonia e il Protocollo Addizionale, del 1996 (art. 12. (*Pastorale speciale*) «1. Sono garantiti il culto divino e la cura d'anime negli ospedali statali, negli istituti giudiziari di pena, nei centri di formazione della polizia ed in istituzioni analoghe dello Stato Libero. Lo Stato Libero avrà cura che siano a disposizione i locali necessari. 2. Qualora tali compiti vengano svolti come impiego primario o secondario da un

Il «motivo di fondo» delle norme dettate da questi Patti non è più la condizione personale dell'individuo, segregato e quindi ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali di libertà, quanto il ruolo istituzionale della Chiesa nell'ambito di certi comparti. In forza del formale riconoscimento del «diritto alla cura pastorale dei fedeli», la Chiesa riacquista un ruolo di «primo piano», mentre i fedeli scivolano verso un orizzonte nebuloso, costretti - stando almeno alla lettura del dato normativo - ad un ruolo di comparse da una sceneggiatura che prevede siano altri i protagonisti.

I fattori che stanno a monte di siffatta nuova prospettiva dalla quale le Parti contraenti contemplan la fattispecie da disciplinare, sono almeno due.

Intanto, la rinnovata e specialissima premura che la Chiesa cattolica esprime nei riguardi della pastorale del popolo dei sofferenti, cui si deve l'istituzione ad opera del *Codex* del 1983 del cappellano nelle istituzioni segreganti (cann. 564-572), come figura canonica precisa, titolare di un ufficio stabile che comporta l'ordinaria cura pastorale di una porzione particolare di fedeli<sup>27</sup>. La progressiva consapevolezza avvertita dalle gerarchie ecclesiastiche circa le importanti mansioni che l'assistente religioso può svolgere nell'ambito delle «strutture di sofferenza», crediamo abbia motivato la diplomazia pontificia a pretendere, in occasione della definizione di Accordi con gli Stati, uno speciale regime di cittadinanza in tali strutture, necessario per svolgere compiutamente la sua missione.

Quindi, le peculiari e per certi versi precarie condizioni in cui versavano la grande parte degli Stati firmatari delle fonti in esame (la Croazia; lo Stato Libero della Turingia; i Länder Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Sassonia-Anhalt; la Lituania; la Slovacchia). Forse non è del tutto errato asserire che il fine ultimo che perseguirono questi Stati quando decisero di intrecciare relazioni concordatarie con la Santa Sede era in qualche misura diverso rispetto a quello che si prefissarono nelle stesse occasioni altri Stati di più forte tradizione concordataria e costituzionale, quali la Spagna, l'Italia e la Polonia. Questi intesero rileggere i precedenti impegni concordatari in chiave più aderente ai conquistati principi costituzionali. Quelli, al momento di assegnare alla Chiesa un conveniente statuto giuridico, vollero porre le fondamenta di un sistema di mutuo sostegno e di reciproco aiuto, oltre che di forte legittimazione<sup>28</sup> - sistema all'edificazione del quale certo non è estraneo il riconoscimento concordatario di una preminente posizione della Chiesa nell'ambito di certi segmenti sociali.

Una volta esplorate le «ragioni ultime» del servizio di assistenza religiosa, resta da esaminare più da vicino la normativa pattizia.

---

sacerdote messo appositamente a disposizione (cappellano dell'istituto), la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano, dopo aver preso contatto con il Ministero di Stato competente. 3. I particolari vengono regolati da speciale intesa». Protocollo Addizionale. *In relazione all'Articolo 12, comma 1.* «Lo Stato Libero sostiene gli oneri di costruzione e di manutenzione per quegli ambienti all'interno degli istituti giudiziari di pena e degli ospedali statali, che servono in prevalenza a scopi culturali, per tutto il tempo in cui il rispettivo edificio sia in uso o sia stato in uso come istituto giudiziario di pena od ospedale. Nel caso di un cambiamento dell'utilizzazione vengono a cessare i diritti delle Chiese circa i locali messi a loro disposizione»).

<sup>27</sup> Sul punto, v. le rapide osservazioni di G. DALLA TORRE, *L'assistenza spirituale*, in *Arch. Giur.*, 1985, p. 212 ss.

<sup>28</sup> Numerosi sono i Preamboli che «fotografano» lo stretto rapporto esistente tra società civile e Chiesa Cattolica (nel Preambolo dell'Accordo con il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la Santa Sede e il Land si dichiarano «concordi ... nella persuasione che in una società pluralistica la fede cristiana, la vita ecclesiale e l'azione caritativa danno un contributo per il bene comune ed il senso di responsabilità dei cittadini per la cosa pubblica»; nel Preambolo dell'Accordo con la Lituania, le Parti considerano «lo speciale ruolo della Chiesa cattolica, soprattutto nel consolidamento dei valori morali della nazione della Lituania ...» e riconoscono «che la maggioranza della popolazione della Repubblica della Lituania professa la religione cattolica»; ancora, nel Preambolo dell'Accordo con la Slovacchia, le Parti si richiamano «alla missione autorevole della Chiesa cattolica nella storia della Slovacchia, nonché al suo ruolo attuale in campo sociale, morale e culturale...», mentre nel Preambolo dell'Accordo con il Gabon, le Parti tengono conto «del fatto che la maggioranza dei gabonesi appartiene alla Chiesa cattolica e del ruolo di quest'ultima nella vita della nazione, al servizio della nazione, al servizio dello sviluppo spirituale, sociale, culturale e pedagogico del popoli del Gabon».

Intanto, è interessante constatare l'incremento – indotto in buona parte ad opera delle fonti concordatarie più recenti - dei «luoghi» pattiziamente riconosciuti come «obbliganti» e dove quindi l'armonico svolgimento della personalità religiosa del «residente» necessita di una speciale azione positiva dello Stato. Asili e collegi<sup>29</sup>, orfanotrofi<sup>30</sup>, case di riposo<sup>31</sup>, centri di assistenza sociale<sup>32</sup>, istituzioni di cura e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti<sup>33</sup>, arricchiscono il novero delle comunità tradizionalmente qualificate come segreganti, ossia carceri, ospedali e case di cura<sup>34</sup>, in piena aderenza al progetto – coltivato dallo Stato sociale moderno - di espansione dei sistemi e dei luoghi di cura della persona.

Quanto ai profili più di dettaglio, si osserva che già nelle fonti più risalenti<sup>35</sup> il finanziamento del servizio gravava sulle casse pubbliche, e che la nomina dell'ecclesiastico deputato a svolgere il servizio di assistenza religiosa era effettuata d'intesa tra Ordinario diocesano e parte pubblica (ente di governo del singolo istituto o autorità statale).

Costituisce invece patrimonio comune delle fonti concordatarie più recenti, l'accollarsi da parte dello Stato dei profili logistici afferenti il servizio in commento, primo tra tutti la messa a disposizione di un «locale adatto»; la preoccupazione espressa da parte statale affinché «un'assistenza pastorale adeguata» sia assicurata anche presso istituti segreganti gestiti da soggetti non pubblici; infine, il rinvio effettuato a successivi accordi o intese tra l'autorità civile e le Conferenze episcopali nazionali al fine di dettare la regolamentazione delle attività pastorali. Più esattamente, si annota che l'Accordo spagnolo e quello italiano rimandano a successive «intese» tra le competenti autorità statali ed ecclesiastiche la regolazione degli aspetti più puntuali della fattispecie *de qua*, compreso lo stato giuridico degli ecclesiastici, mentre il Concordato polacco rinvia a «contratti» tra il vescovo diocesano e le rispettive istituzioni civili. Infine, merita un puntuale richiamo l'alto impegno fissato nell'Accordo spagnolo di salvaguardare, «in ogni caso», «il diritto di libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed etici».

3.2. – Prima di passare in rassegna la disciplina concordataria riguardo l'assistenza religiosa svolta presso le Forze Armate, è utile ricordare che l'ordinamento canonico in tema di cura spirituale dei militari e delle istituzioni canoniche a ciò adibite, è stato riformato in profondità ad opera della Costituzione apostolica *Spirituali Militum Curae*, emanata nel 1986.

Fino a quella data, la materia era disciplinata dall'Istruzione *De Vicariis Castrensibus* del 1951, la quale aveva istituito un «organico di potestà» formato da un corpo di cappellani con a capo il Vicario Castrense, provvisto di giurisdizione ordinaria, speciale, personale, non esclusiva e vicaria, esercitata cioè a nome del Romano Pontefice<sup>36</sup>.

---

<sup>29</sup> V. art. XIX, 1° c., Concordato con la Repubblica Dominicana, del 1954.

<sup>30</sup> Cfr. art. IV, 1° c., Accordo con la Spagna circa questioni giuridiche, del 1976. Negli stessi termini, v. art. 16, 1° c., Accordo con la Croazia circa questioni giuridiche, del 1996; art. 15, 1° c., Accordo con la Lituania, del 2000.

<sup>31</sup> V. art. 2, 1° c., Accordo con la Repubblica di San Marino, del 1992.

<sup>32</sup> Cfr. art. 17, 1° c., Concordato con la Polonia, del 1993. Nello stesso senso, v. art. 15, § 1, Accordo Quadro con il Gabon, del 1997; art. 8, 1° c., Accordo con il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore; art. 10, 1° c., Accordo con il Land Sassonia-Anhalt; art. 15, 1° c., Accordo con la Lituania, del 2000.

<sup>33</sup> Cfr. art. 16, 1 c., Accordo Base con la Slovacchia, del 2000.

<sup>34</sup> Cfr. art. 28, Concordato con il Reich Germanico, del 1933; art. XVI, Concordato con l'Austria, del 1933; art. 11, Concordato con il Land Niedersachsen, del 1965; art. XVIII, Accordo con il Perù, del 1980; art. 17, Concordato con la Polonia, del 1993; art. 12, Accordo con lo Stato Libero di Sassonia, del 1996; art. 14, Accordo con lo Stato Libero di Turingia; art. 10, Accordo con il Kazakistan, del 1998.

<sup>35</sup> Cfr. art. 11, Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Bavarese del 1924; art. XVI, Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca del 1933; art. 28, Concordato tra la Santa Sede e il Reich Germanico del 1933; art. XIX, Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana del 1954; art. 11, Concordato tra la Santa Sede e il Land Niedersachsen del 1965.

<sup>36</sup> Pertanto – e salvo il rapporto gerarchico Vicario-Cappellani in ordine allo svolgimento dei servizi di assistenza spirituale – era altrimenti inalterata la giurisdizione dell'Ordinario del luogo (v. ampiamente A. VALLINI, *L'Ordinariato*

Poche sono le fonti concordatarie emanate in costanza della citata Istruzione nel corso del pontificato di Giovanni Paolo II.

In Perù, l'Accordo generale siglato nel 1980 contiene una sorta di «mini Accordo» formato da sette articoli per la disciplina del servizio di assistenza religiosa alle Forze Armate. Posta in piena luce la logica maggioritaria che legittima tale servizio<sup>37</sup>, sono definiti i presupposti di nomina (essere nato in territorio peruviano è indicato come condizione necessaria per il Vicario Castrense e preferibile per i Cappellani), le procedure di nomina (il Vicario Castrense è nominato dalla Santa Sede, d'accordo con il Presidente della Repubblica; i Cappellani sono nominati dal Vicario e «riconosciuti» dai rispettivi Comandanti Generali e Direzioni Superiori dei Corpi di Polizia)<sup>38</sup>, nonché l'inquadramento delle persone preposte al servizio in commento quali impiegati civili del Corpo Armato o di Polizia<sup>39</sup>.

In Spagna, vige un Accordo c.d. di settore<sup>40</sup>, con due Annessi. L'Accordo si occupa di disciplinare la nomina e la vacanza del Vicario Generale Castrense e la posizione dei chierici, religiosi, seminaristi, postulanti e novizi in relazione all'obbligo di prestare il servizio militare, nonché le mansioni loro assegnate in caso di mobilitazione generale<sup>41</sup>. L'Annesso n. 1 provvede a delimitare la giurisdizione del Vicario Castrense e dei Cappellani anche in relazione a quella esercitata dall'Ordinario diocesano; mentre l'Annesso n. 2 rinvia ad una successiva normativa emanata dalla Santa Sede, d'intesa con il Governo, la disciplina dell'arruolamento, mentre puntualizza le condizioni per assumere la carica di Vicario, e la procedura di nomina dei Cappellani militari.

Due elementi meritano speciale menzione.

Il primo, di «costume»: l'assistenza religiosa è formalmente prevista a favore di tutti i membri della Forze Armate, a prescindere dalla fede religiosa professata<sup>42</sup>. Che si tratti di una «svista» non pare dubbio. L'omesso riferimento alla appartenenza alla religione cattolica di coloro che sono indicati dall'Accordo quali destinatari del servizio di assistenza religiosa, è da imputarsi certamente ad una difettosa redazione del testo, priva di qualsivoglia apprezzabile conseguenza, anche tenendo conto della cornice di radicata democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali di libertà dell'uomo in cui da tempo si inserisce il quadro delle relazioni tra Stato spagnolo e Chiesa Cattolica.

Il secondo, di sostanza: l'art. 2 dell'Accordo – che definisce il Vicariato Castrense una «diocesi personale e non territoriale» - anticipa l'elemento più significativo della riforma del 1986, del quale si dirà a breve.

---

*Castrense: da un servizio apostolico ad una chiesa particolare. Prime riflessioni sulla Cost. Apost. «Spirituali Militum Curae», in AA.VV., Studi in onore di Lorenzo Spinelli, Modena, 1986, vol. III, p. 1165).*

<sup>37</sup> «In ragione della fede religiosa della maggioranza della Nazione, lo Stato continuerà a garantire l'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate, di Polizia e del personale civile cattolico, organizzata dal Vicariato Castrense» (art. XI).

<sup>38</sup> Cfr. artt. XV e XVI.

<sup>39</sup> V. artt. XIII e XIV.

<sup>40</sup> Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l'assistenza religiosa alle Forze Armate ed il servizio militare degli ecclesiastici e religiosi, siglato il 3 gennaio 1979 e ratificato il 4 dicembre 1979, il quale ha abrogato l'Accordo sulla giurisdizione castrense e l'assistenza religiosa alle Forze Armate, del 5 agosto 1950.

<sup>41</sup> Artt. V e VI.

<sup>42</sup> L'art. II dell'Annesso I recita: «La giurisdizione del Vicario Generale Castrense e dei Cappellani è personale. Essa si estende, qualunque sia la rispettiva situazione militare, a tutti i militari di terra, di mare e di aria, agli alunni delle accademie e delle scuole militari, alle loro mogli, ai figli e ai familiari che vivano con loro ed a tutti i fedeli di ambo i sessi, siano essi secolari o religiosi che prestano servizio stabilmente a qualsiasi titolo o risiedono abitualmente nelle caserma o in luoghi dipendenti dalla giurisdizione militare. Questa giurisdizione si estende pure agli orfani di età minore, ai pensionati e alle vedove militari finché conservino tale stato».

Le fonti concordatarie successive al 1986 danno svolgimento ai principi posti dalla Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae*, la quale - «legge quadro»<sup>43</sup> della materia - ha innovato in profondità l'ordinamento dei Vicariati Castrensi e la stessa «ragion d'essere» del relativo servizio. Conviene quindi riferire per sommi capi le novità introdotte dal citato documento, prima di passare in rassegna i testi concordatari.

Nel Proemio, il Santo Padre indica tre circostanze a fondamento del processo di revisione della normativa: *in primis*, il Concilio Vaticano II<sup>44</sup>; quindi i «grandi cambiamenti» che si sono verificate sia nella professione militare sia «nel senso comune attribuito dalla società del nostro tempo alla natura e ai compiti delle forze armate, nella realtà della vita umana»; infine, il nuovo Codice di diritto canonico, rispetto al quale le norme relative alla cura pastorale dei militari devono trovare una «equilibrata composizione». Poiché – prosegue il Proemio - sono molto diverse le circostanze nei singoli luoghi e il numero dei cattolici impegnati nel servizio militare, è opportuno porre «certe norme generali, valide per tutti gli Ordinariati militari ... che vanno completate nel quadro della predetta legge generale con gli statuti emanati dalla Sede Apostolica per ciascun ordinariato», «fatte valide, dove esistono, le Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e gli Stati».

Il «nocciolo» della riforma è costituito dalla trasformazione degli organici di potestà vicaria, che operano a nome del Romano Pontefice, in organici aventi potestà propria<sup>45</sup>: costoro non costituiscono più una struttura giuridica che svolge un servizio di assistenza religiosa, bensì rappresentano «una realtà di Chiesa, una quasi diocesi con una porzione del popolo di Dio guidata dal ministero apostolico dell'Ordinario-Vescovo e del suo presbiterio per costituire una comunità ...»<sup>46</sup>.

Ovviamente, le fonti concordatarie successive al 1986 si muovono «nel solco» tracciato dalla *Spirituali Militum Curae*.

Le norme dettate da accordi c.d. generali<sup>47</sup> assicurano alla Chiesa il diritto di esercitare la cura pastorale dei membri delle Forze Armate (e dei Corpi di Polizia) e a questi ultimi il diritto di partecipare alle attività di culto; esse definiscono, poi, la condizione dei sacerdoti, dei religiosi e dei diaconi in relazione al servizio militare; infine, rinviano ad una successiva Intesa la disciplina degli

---

<sup>43</sup> La natura di legge quadro della fonte canonica in parola è stata espressamente affermata dal Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi, in occasione della presentazione alla stampa del documento pontificio (così A. VALLINI, *op. cit.*, p. 1190); nello stesso senso v. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, p. 14.

<sup>44</sup> Il Decreto «Christus Dominus» al n. 43, constatando le particolari condizioni di vita dei soldati e quindi il premuroso interessamento necessario per la loro assistenza spirituale, suggerisce «per quanto sia possibile» l'erezione in ogni nazione di un Vicariato Castrense; ed invita i Vescovi diocesani a favorire le iniziative rivolte «al bene spirituale dei soldati».

<sup>45</sup> A tenore della Costituzione Apostolica in parola, gli Ordinariati militari o castrensi sono giuridicamente assimilati alle Diocesi (art. I); l'Ordinario militare è «normalmente» un vescovo, nominato liberamente dalla Santa Sede o da questa istituito o confermato (art. II); membro di diritto della Conferenza episcopale nazionale (art. III), egli gode di una potestà di giurisdizione personale, ordinaria, propria ma cumulativa con quella del Vescovo diocesano (art. IV), giurisdizione alla quale sono assoggettati, oltre che i militari, le loro famiglie, gli alunni delle scuole militari, i degenti negli ospedali militari, case di cura o altri simili istituti nonché coloro che operano presso tali istituzioni, e infine tutti i fedeli che svolgono «stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo consenso» (art. X); ancora, l'Ordinario può erigere un seminario ed incardinare all'Ordinariato i sacerdoti disponibili (art. VI); gli Ordinariati sono retti da propri Statuti ai quali compete - «osservando, dove esistono, le Convenzioni stipulate fra la Santa Sede e gli Stati» - definire dove si trova la chiesa dell'Ordinario e la sua curia; la presenza di Vicari generali; la condizione ecclesiastica delle persone addette all'Ordinariato militare, nonché le prescrizioni da osservare «circa la loro situazione militare»; l'ipotesi di sede vacante o impedita; quanto riguarda il consiglio pastorale; i libri da tenere (art. XIII). Circa gli statuti, si rinvia tra gli altri a G. DALLA TORRE, *Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli Ordinariati castrense*, in *Dir. Eccl.*, 1986/2, p. 261 ss.

<sup>46</sup> Ancora A. VALLINI, *op. cit.*, 1174.

<sup>47</sup> Cfr. l'art. 14, Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, del 2000; v. l'art. 16, Concordato fra la Santa Sede e la Polonia, del 1993; e art. 15, Accordo Quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sui principi e su alcune disposizioni giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazioni, del 1997; art. 17, Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, del 2004.

aspetti particolari concernenti sia il servizio di assistenza spirituale sia il servizio sostitutivo a quello militare.

Quanto agli accordi settoriali<sup>48</sup>, si segnala essere un elemento ricorrente la presenza, insieme a norme tipicamente pattizie (lo *status* giuridico dell'organico dell'Ordinariato<sup>49</sup>; il sostentamento del servizio, nonché la provvista delle condizioni necessarie per il funzionamento dell'Ordinariato; l'assunzione di provvedimenti disciplinari militari e di sanzioni canoniche a carico del clero dell'Ordinariato; i poteri di ispezione *in loco* dell'Ordinario; le questioni riguardanti «il funzionamento» dell'Ordinariato<sup>50</sup>; l'eventuale esenzione dal servizio militare dei Cappellani e la loro condizione in caso di mobilitazione generale; la vacanza dell'Ordinario; infine, la «clausola amichevole»), di norme aventi contenuto più prettamente statutario (la formazione del presbiterio dell'Ordinariato, l'incardinazione dei sacerdoti, la definizione del luogo in cui ritrova la chiesa dell'Ordinario, le competenze parrocchiali dei Cappellani).

Quanto invece al sistema di nomina dell'Ordinario castrense, è in queste fonti pienamente accolto il principio – previsto negli Accordi c.d. generali circa le nomine episcopali - della libera scelta del candidato da parte della Santa Sede «con l'obbligo di prenotazione ufficiosa alla autorità statale»<sup>51</sup>; mentre per i Cappellani, le fonti ora in esame distinguono nettamente due profili e due competenze: la nomina, che compete all'Ordinario castrense<sup>52</sup>; l'ammissione e l'accesso nei

---

<sup>48</sup> Sono l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Bolivia sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e alle Forze della Polizia Nazionale, del 1986; l'Accordo tra la Santa Sede ed la Repubblica Federale del Brasile sull'assistenza religiosa alle Forze Armate, del 1989; il Protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana sull'Ordinariato castrense, del 1990; lo Scambio di Note Verbali costituente un Accordo tra la Santa Sede ed il Governo Federale della Germania del 10-16 gennaio 1990, circa la disciplina e gli statuti dell'Ordinariato Militare della Germania Federale; lo Scambio di Note tra Santa Sede e Argentina del 1992 per la modifica dell'Accordo sulla giurisdizione castrense e assistenza religiosa alle Forze Armate del 1957; l'Accordo tra la Santa Sede ed la Repubblica del Venezuela per la creazione di un Ordinariato Militare, del 1994; l'Accordo tra la Santa Sede ed la Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera, del 1994; l'Accordo tra la Santa Sede ed la Repubblica di Croazia circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle forze armate e della polizia della Repubblica di Croazia, del 1996; e l'Accordo tra la Santa Sede ed la Repubblica della Lituania riguardo l'assistenza spirituale dei Cattolici che prestano servizio nell'Esercito, del 2000.

<sup>49</sup> Per quanto concerne la condizione militare o civile dei sacerdoti addetti alla cura pastorale militare, la soluzione che risulta adottata con più frequenza è quella di considerare i cappellani come veri e propri militari; inseriti nell'organico militare, essi sono assimilati *in toto* al personale della difesa nazionale ed assoggettati alle norme che regolano i doveri e le situazioni giuridiche ricollegate allo *status* di militare: sono pertanto dei pubblici dipendenti, inquadrati in uno specifico ruolo dell'amministrazione della Difesa. Al riguardo, hanno però ragione S. FERRARI – I.C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, 1997, p. 167 ss. quando invitano ad «evitare affermazioni troppo rigorose poiché è particolarmente difficile essere precisi dove le norme non lo sono». Emblematico della scarsa precisione normativa che a volte contraddistingue sul punto le fonti concordatarie in esame, è il caso spagnolo. L'Accordo del 1979, ricordano gli A., non conteneva «alcun riferimento al problema dei gradi militari e perciò restò in vigore il vecchio regime; venne presentato ricorso di incostituzionalità e il Tribunale Costituzionale confermò la legittimità dell'attribuzione di gradi militari ai cappellani cattolici. Il Regio decreto del 7 settembre 1990, n. 1145, con il quale si crea il Servizio di assistenza religiosa nelle Forze Armate e si dettano le norme per il suo funzionamento, prevede una disciplina di tipo contrattuale per le nuove incorporazioni e contemporaneamente dispone il mantenimento dei gradi acquisiti per coloro che già prestavano servizio». Del resto, aggiungono gli A., «in materia di funzione pubblica, e specialmente nel caso dei funzionari militari, le categorie create dal Diritto Amministrativo di un Paese sono difficilmente applicabili ad un altro» (*ibid.*, 176).

<sup>50</sup> Si avverte che l'art. 11, Accordo tra la Santa sede e la Repubblica Slovacca circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca, del 2002, rimette alla competenza degli Statuti «elaborati dall'Ordinario, emanati dalla Santa Sede e conformi all'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca ed ai principi di questo Accordo» la disciplina in ordine al «funzionamento dell'Ordinariato».

<sup>51</sup> Così R. ASTORRI, *I Concordati di Giovanni Paolo II*, in questa stessa Area tematica del sito [www.olir.it](http://www.olir.it). Anche la maggioranza degli statuti stabilisce che gli ordinari sono nominati dalla Santa Sede, previo accordo con le autorità civili (a questo riguarda, v. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., 18).

<sup>52</sup> V. art. VI, Accordo con il Venezuela («I Cappellani Militari, per la loro condizione di sacerdoti, saranno nominati dall'Ordinario Militare»).

Quadri delle Forze militari, che è rimesso alla legislazione statale, «d'accordo con l'Ordinario Militare»<sup>53</sup>.

Come è stato in precedenza avvertito, l'*Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca*, siglato il 21 agosto 2002, merita una specifica menzione per alcuni elementi innovativi in esso presenti, elementi che interrompono il panorama piuttosto uniforme formato dal diritto concordatario afferente l'assistenza religiosa presso le Forze Armate.

Intanto, il Proemio restituisce piena centralità alla figura di colui che si trova costretto in comunità obbligatorie e ai suoi diritti di libertà. L'Accordo è espressamente riconosciuto strumentale a soddisfare un obbligo della Repubblica, ossia «garantire condizioni adeguate per la stabile e conveniente assistenza religiosa ai fedeli cattolici ...»; mentre, *ex parte Ecclesiae*, si riconosce che proprio la specificità delle condizioni di vita di chi vive in certi ambienti, esige una specifica attenzione ai modi di espletamento del servizio di assistenza religiosa.

Quanto ai beneficiari del servizio, l'Accordo si distingue annoverando tra essi, oltre ai membri delle Forze Armate, dei Corpi Armati, le famiglie etc., coloro che sono costretti in custodia carceraria, in esecuzione di una pena detentiva, o che sono arrestate o fermate (lett *e*), art. 3); in altri termini, al contrario di quanto previsto in tutte le altre fonti concordatarie, gli ambienti segreganti di tipo militare e carcerario sono accorpati. Pare questa una scelta condivisibile, atteso che il regime di vita carcerario presenta senz'altro più analogie con quello militare piuttosto che con quello ospedaliero.

In aderenza al primo comma, art. 6<sup>54</sup>, *Accordo base* tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca siglato il 24 novembre 2000, il secondo comma dell'art. 2 dell'Accordo in commento sancisce il diritto esclusivo della Santa Sede di nominare l'Ordinario delle Forze Armate e dei Corpi Armati. E, in ossequio al terzo comma, art. 6<sup>55</sup>, *Accordo base*, il secondo comma dell'art. 4 dell'Accordo del 2002 riconosce all'Ordinario il diritto di scegliere «indipendentemente ed esclusivamente» il vicario generale, gli altri vicari, i sacerdoti e i diaconi che lo assisteranno nelle sue attività, e il diritto di decidere circa la loro nomina, il trasferimento, la rinuncia al servizio e la rimozione secondo il Diritto canonico.

Ma, alla luce del secondo comma dell'art. 6, *Accordo base*, secondo cui la Santa Sede comunica al Governo, in via riservata e prima della pubblicazione, il nominativo della persona che sarà nominata Vescovo, nonché il suo trasferimento, rinuncia o rimozione<sup>56</sup>, è da ritenersi vigente - pur nel silenzio dell'Accordo di settore - l'onere di prenotificazione ufficiale alla autorità statale.

---

<sup>53</sup> Art. XII, Accordo con il Venezuela.

<sup>54</sup> «La Santa Sede ha il diritto esclusivo di provvedere agli uffici ecclesiastici secondo il diritto canonico, in particolare decidere indipendentemente ed esclusivamente nella scelta dei candidati per il ministero episcopale, nonché circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione dei Vescovi».

<sup>55</sup> «La Chiesa cattolica ha il diritto esclusivo di decidere circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione di una persona con riferimento agli altri uffici o i ministeri relativi alla missione apostolica».

<sup>56</sup> La seconda parte del comma così dispone: «La confidenzialità della comunicazione comprende l'obbligo da parte della Repubblica Slovacca di non esprimere opinioni circa la persona dell'interessato e neanche di prendere posizione sulla decisione della Santa Sede».